

- (6) Le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione e, pertanto, potrebbe entrare in vigore prima del 31 dicembre 2020 una direttiva che modifica dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE.
- (7) Secondo i dati forniti dalla Lituania, la proroga della deroga avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo riscosso allo stadio del consumo finale.
- (8) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto in quanto la Lituania effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2011/335/UE è sostituito dal seguente:

«Essa si applica dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2020 o, se anteriore, fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi le disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553 / 89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

